

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781 - PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 599 del 17 AGO. 2018

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: *Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativo agli interventi di adeguamento del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 15.03.2015.*

Estensore: Dott. Roberto Grillo

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Campogiani

Data 14/8/2018

Firma _____

Il Dirigente della UOC: Ing. Roberto Campogiani

Data 14/8/2018

Firma _____

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 16/08/2018

Firma _____

Parere del Direttore Sanitario

Dr. Vincenzo Rea

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 16/08/2018

Firma _____

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 settembre 2002 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi riguardante la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie successivamente integrato dal D.M. 19/03/2015 "Regola tecnica antincendi strutture sanitarie pubbliche e private; aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 70 del 25 marzo 2015 che modifica e aggiorna le disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2 del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni con la legge 8 novembre 2012 n. 189;
- tali disposizioni prevedevano una prima fase, riguardante l'elaborazione di tutta la documentazione da presentare come esame progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti nonché l'ulteriore documentazione tecnica prevista dalla normativa antincendio predisposta per la notifica della S.C.I.A., ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011;
- con atto deliberativo n. 455/DG del 22/04/2016 quest'Azienda ha approvato le risultanze di gara relative alla procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, ed ha affidato gli incarichi di progettazione antincendio – I° Fase – per l'adeguamento delle Strutture Sanitarie Aziendali suddivise in tre lotti a tre professionisti esterni (Lotto n. 1 – Dedo Ingegneria S.r.l. – Ing. Franco De Donatis; Lotto n. 2 – Ing. Marco Dari; Lotto n. 3 – Studio Tecnico Casalini S.r.l. – Per. Ind. Stefano Casalini);

RILEVATO che gli adempimenti previsti dal richiamato D.M. 15.03.2015 prevedono, come seconda fase, la realizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi relativamente agli impianti ed alla compartimentazione delle strutture esistenti – strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con più di n. 25 posti letto – entro la data del 24.04.2019;

CONSIDERATO che a tal fine, la scrivente U.O.C., ha redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativo agli interventi di adeguamento del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica – illustrativa contenente il calcolo sommario della spesa ed il Quadro Economico di progetto (Allegato n. 1);
- Elaborati costituiti da planimetrie con indicazione delle aree oggetto della progettazione, schede di sintesi che evidenziano lo stato attuale della dotazione degli impianti e di quella strutturale che, pur se non materialmente allegati al presente provvedimento, restano depositati agli atti della UOC proponente e ne formano parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che alla redazione del progetto di fattibilità hanno partecipato:

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto Campogiani;
- Il Consulente Tecnico: Ing. Giovanni Martinazzoli;
- Il Responsabile per la Sicurezza Antincendio: Dott. Gabriele Fabri;

PRESO ATTO che la valutazione dei lavori e degli oneri accessori ha consentito di stimare l'importo complessivo degli interventi di adeguamento del P.O. di Rieti previsti dalla normativa antincendio – II Fase – per un totale di € 2.229.919,00;

PRESO ATTO del D.C.A. n. U00143 avente ad oggetto: "Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/1988 – Adeguamento alla normativa antincendio. Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013..." con il quale sono state assegnate risorse a quest'Azienda per un importo di € 601.564,92 nella misura del 95% a carico dello Stato e del 5% a carico della Regione Lazio;

CONSIDERATO che l'importo complessivo degli interventi di che trattasi è stato opportunamente suddiviso nei due seguenti quadri economici in ragione della copertura finanziaria ad oggi concessa a quest'Azienda come di seguito specificato:

1. Intervento di completamento dell'impianto di rivelazione incendi nei reparti e nelle aree ove non presente o non rispondente alle normative, finanziato con fondi di cui al D.C.A. n. U00143 del 05 maggio 2016 – Schede n. 3 – Progressivo Intervento n. 12:

IMPORTO LAVORI	€ 478.724,27
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 14.361,73
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A)	€ 493.086,00
SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 108.478,92
TOTALE A + B	€ 601.564,92

2. Interventi previsti per l'adeguamento dei depositi, comprendenti gli interventi di compartimentazione e l'impianto di rivelazione incendi all'interno degli stessi, la realizzazione dell'impianto di evacuazione guidata (EVAC) e la creazione del centro di emergenza con centrali di rivelazione incendi ed evacuazione guidata, ad oggi non coperti da specifico finanziamento:

IMPORTO LAVORI	€ 1.125.195,73
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 33.755,27
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A)	€ 1.158.951,00
SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 469.403,08
TOTALE A + B	€ 1.628.354,08

TENUTO CONTO che, come si evince dal citato DCA U00143/2016, oltre all'importo finanziato pari ad € 8.924.531,06 è stato stimato l'importo di € 324.246.308,68, ancora da finanziare, per la completa messa a norma dei presidi sanitari ed ospedalieri del Lazio;

RILEVATA la necessità di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'adeguamento antincendio del P. O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Tecnologiche e Patrimonio, al fine di rappresentare il fabbisogno finanziario, ad oggi non coperto da specifici fondi di finanziamento, che ammonta ad € 1.628.354,08;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di adeguamento del P. O. "San Camillo de Lellis" di Rieti alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 15.03.2015, per un importo complessivo di € 2.229.919,00, i cui elaborati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa

- DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di adeguamento del P. O. "San Camillo de Lellis" di Rieti alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 15.03.2015, per un importo complessivo di € 2.229.919,00, i cui elaborati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- DI PRENDERE ATTO del D.C.A. n. U00143 avente ad oggetto: "Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/1988 – Adeguamento alla normativa antincendio. Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013..." con il quale sono state assegnate risorse a quest'Azienda per un importo di € 601.564,92 nella misura del 95% a carico dello Stato e del 5% a carico della Regione Lazio;
- DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'adeguamento antincendio del P. O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Tecnologiche e Patrimonio, al fine di rappresentare il fabbisogno finanziario, ad oggi non coperto da specifici fondi di finanziamento, che ammonta ad € 1.628.354,08;
- DI DARE ATTO altresì che le funzioni di R.U.P., ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono attribuite all'Ing. Roberto Campogiani – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale;
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 16 AGO. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 16 AGO. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 16 AGO. 2018

Rieti li 16 AGO. 2018

IL FUNZIONARIO



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it

STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PRESIDI SANITARI ALLA NORMATIVA
DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 15.3.2015


II ADEGUAMENTO
SCADENZA 24.4.2019

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICO

Art. 23 D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50


Il Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio

Dott. Gabriele Fabri




Il Consulente Tecnico

Ing. Giovanni Martinazzoli



Il Responsabile UOC Tecnico Patrimoniale

Ing. Roberto Campogiani



Rieti luglio 2018

RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA

La presente relazione è relativa al Presidio Ospedaliero "San Camillo De Lellis" della ASL di Rieti in merito agli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per le strutture sanitarie esistenti, prevista dal DM 15.3.2015 con scadenza 24.4.2019, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con più di 25 posti letto.

Di seguito si riporta una breve descrizione del Presidio Ospedaliero e degli interventi individuati per ottemperare agli adeguamenti.

Si allegano le planimetrie con l'indicazione delle aree oggetto della progettazione e le schede di sintesi che evidenziano lo stato attuale secondo la verifica effettuata in base a quanto disposto dal D.M. 15.03.2015 per la seconda scadenza, della dotazione degli impianti e di quelle strutturali.

2. DESCRIZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

Il Presidio Ospedaliero "San Camillo De Lellis" si sviluppa su un piano seminterrato e un piano terra che copre l'intera area e su piani in elevazione che, in relazione al corpo di fabbrica, si sviluppano fino al settimo piano fuori terra.

La superficie totale risulta pari a circa 55.000 mq.

Le principali funzioni presenti in relazione al livello sono le seguenti:

Piano Seminterrato

Al livello S1 sono presenti l'archivio cartelle cliniche, i magazzini dell'economato, i magazzini della farmacia con relativi uffici, il centro prelievi, il pronto soccorso, il reparto di rianimazione, gli ambulatori di fisioterapia e terapia del dolore, il reparto di radioterapia con il bunker per l'acceleratore lineare, la morgue, la vecchia centrale di sterilizzazione, gli spogliatoi del personale e locali tecnici destinati alla cabina elettrica e alle sottocentrali termiche e frigorifere.

I depositi hanno prevalentemente superfici superiori 50 mq. Sono presenti tre aree di tipo F.

Piano Terra

Al livello terra sono presenti gli uffici della direzione sanitaria, gli ambulatori, il laboratorio analisi, il laboratorio analisi, il reparto di diagnostica per immagini, il reparto di anatomia patologia e istologia, il reparto malattie infettive, il reparto di gastroenterologia, il reparto operatorio con l'adiacente area per la nuova centrale di sterilizzazione. I depositi hanno prevalentemente superfici inferiori ai 50 mq. E' presente un'area di tipo F (diagnostica per immagini) suddivisa in due compartimenti antincendio.

Piano Primo

Al livello primo sono presenti il reparto di ginecologia e ostetricia, l'unità di terapia intensiva neonatale

RELAZIONE TECNICA

(UTIN), le sale parto e aree prevalentemente dedicate alle degenze.

I depositi hanno generalmente superfici inferiori ai 50 mq.

Piani: dal Secondo al Sesto

Le aree ai vari livelli sono destinate prevalentemente alle degenze.

Al quinto piano del corpo principale (versante sud) è presente il reparto di terapia intensiva cardiologica (UTIC) ed il reparto Pace Maker classificato come area F.

I depositi hanno superfici generalmente inferiori ai 50 mq.

Piano Settimo

Il piano è destinato all'alloggio suore e reparto di degenza.

L'edificio presenta alcuni reparti attualmente non utilizzati in quanto in corso di ristrutturazione.

Relativamente ai locali di deposito/archivio presenti ai vari livelli del fabbricato si dovrà procedere a verificare oltre alla compartimentazione anche l'areazione.

Parte dei reparti sono già stati oggetto di adeguamenti funzionali e conseguentemente adeguati per quanto riguarda gli impianti elettrici, l'impianto di rivelazione incendi e le compartimentazioni e pertanto saranno oggetto solo di una verifica nell'ambito dell'attività di progettazione.

All'interno del Presidio Ospedaliero è presente un impianto di illuminazione di emergenza che richiede interventi verifica e di adeguamento.

Come sopra riportato è presente in aree già ristrutturate l'impianto di rivelazione incendi mentre è assente l'impianto di diffusione sonora (EVAC) in tutto l'edificio.

Ai piani seminterrato e terra dovrà considerarsi anche l'assenza dell'impianto di rivelazione incendio in corridoi e spazi comuni.

È presente l'impianto di distribuzione dei gas medicinali non oggetto della progettazione in quanto affidato a ditta specialistica.

Sono presenti impianti centralizzati di distribuzione di aria per la climatizzazione degli ambienti di cui si dovrà tenere conto dove si prevederanno interventi di compartimentazione antincendio.

Manca il locale centro di gestione delle emergenze che dovrà essere individuato e/o progettato.

Polo Tecnologico

Nel polo tecnologico è presente una centrale termica costituita da due generatori di vapore e tre generatori di acqua calda alimentati a gas metano, un gruppo elettrogeno, un gruppo di trigenerazione e la centrale frigorifera costituita da due gruppi frigoriferi di tipo centrifugo con condensazione ad acqua.

Nella progettazione si dovrà tenere conto delle eventuali interferenze delle opere di adeguamento.

RELAZIONE TECNICA

QUADRO ECONOMICO

La valutazione dei lavori e degli oneri accessori ha consentito di stimare l'importo complessivo degli interventi per un totale di € 2.229.919,00 che è stato suddiviso in due quadri economici in ragione della copertura finanziaria ad oggi concessa a quest'Azienda, uno relativo al completamento dell'impianto di rivelazione incendi nei reparti e nelle aree ove non presente o non rispondente alle normative e uno relativo agli interventi previsti per l'adeguamento dei depositi, comprendenti gli interventi di compartimentazione e l'impianto di rivelazione incendi all'interno degli stessi, per la realizzazione dell'impianto di evacuazione guidata (EVAC) e per la creazione del centro di emergenza e con le centrali di rivelazione incendi ed evacuazione guidata.

Intervento Finanziato con Fondi di cui al D.C.A. n. U00143 del 05 maggio 2016

A) LAVORI IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI	IMPORTO
TOTALE LAVORI	€. 478.724,27 netto IVA
ONERI SICUREZZA	€. 14.361,73 netto IVA
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 493.086,00 netto IVA
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€. 108.478,92
TOTALE A + B	€. 601.564,92

Intervento non coperto da specifico finanziamento

A) LAVORI COMPARTIMENTAZIONI, RIVELAZIONE FUMI, CENTRALI RIVELAZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE ASSISTITA, CENTRALE DELLE EMERGENZE	IMPORTO
TOTALE LAVORI	€. 1.125.195,73 netto IVA
ONERI SICUREZZA	€. 33.755,27 netto IVA
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1.158.951,00 netto IVA
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 469.403,08
TOTALE A + B	€ 1.628.354,08

RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i riferimenti indicati dal DM 15.3.2015 in merito agli adempimenti cui ottemperare entro la scadenza del 24.4.2019 per le strutture di ricovero esistenti con più di 25 posti letto.

TITOLO III

STRUTTURE ESISTENTI CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO CON PIU' DI 25 P.L.

Art.13 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI – Art.13.3

Richiamo Normativo

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del D. Lgs 8 marzo 2006, n. 139.
2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Allegato, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lett. A, del DM dell'interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal D.Lgs 26 maggio 2000, n. 241 e s.m.

Art.14 - UBICAZIONE - Art.14.1 (GENERALITÀ)

Richiamo Normativo

1. Le strutture sanitarie di cui al presente Titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.
2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:
 - a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;
 - b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative per tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 49, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 77 dell'allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151.

Art.14.2 (SEPARAZIONI – COMUNICAZIONI)

Richiamo Normativo

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie:
 - a) non devono comunicare con attività non ad esse pertinenti;
 - b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151, con le limitazioni di cui al successivo punto 15.3;
 - c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 34 (limitatamente ad archivi e biblioteche), 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli

RELAZIONE TECNICA

edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 75 dell'allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151;

- d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a REI/EI 90.

Art.15 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PUNTO – Art. 15.2 (REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI) COMMA 1, LETTERE F), G), H)**Richiamo Normativo**

1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato, con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):
- f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
- g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;
- h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

Art.15.4 LIMITAZIONI ALLE DESTINAZIONI D'USO DEI LOCALI**Richiamo Normativo**

1. I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m², devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate, e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici. Per le aree di Tipo F deve essere previsto l'impianto di spegnimento; tale impianto deve essere compatibile con le apparecchiature installate e può essere ad attivazione manuale; in tal caso, nel piano di emergenza deve essere prevista la procedura per attivare l'impianto di spegnimento e devono essere individuati gli addetti incaricati della eventuale attivazione, in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) la scelta del sistema di spegnimento da adottare deve prendere in considerazione l'eventuale raccolta dell'agente estinguente utilizzato.
2. I piani interrati non devono essere destinati a degenza ad esclusione di quelli previsti per le aree di tipo F, che comunque non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato.
3. Le aree di Tipo F (comprese quelle contenenti apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di Tipo F, limitatamente a quelle contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia, possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti.
4. Le aree di tipo F contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, possono essere ubicate in contiguità ad aree di tipo D1 e D2 purché siano separate con filtri a prova di fumo, ove necessario in relazione agli obiettivi generali di prevenzione incendi, provvisti di sistemi di aerazione e ventilazione dotati di adeguati apparati di filtraggio.
Le aree di tipo F contenenti impianti diagnostici ad elevata tecnologia possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché siano separate con strutture e porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 15.1.
5. I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal D.Lgs 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dovranno avere almeno:
- strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a REI/EI 60;

RELAZIONE TECNICA

- porte di caratteristiche non inferiori a EI 60;
- accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione;
- illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux;
- sistemi di areazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati. Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricircolo dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente;
- comando elettrico generale posto all'esterno dei locali.

Art.17 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO - Art.17.1 (GENERALITÀ) COMMA 1, COMMA 2, LETTERA E)

Richiamo Normativo

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente, e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere preferibilmente di tipo centralizzato.
2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - e) le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all'interno del reparto avente aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale stesso, strutture di separazione di caratteristiche non inferiori REI/EI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme.

Art.17.2 LOCALI ADIBITI A DEPOSITI E SERVIZI GENERALI - Art.17.2.1 (LOCALI ADIBITI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE AVENTI SUPERFICIE ≤ 10 mq)

Richiamo Normativo

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m², anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:
 - carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m²;
 - strutture di separazione con caratteristiche non inferiori REI/EI 60;
 - porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;
 - rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;
 - un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 21A 89B installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso.
2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m².

Art.17.2.2 (LOCALI DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE AVENTI SUPERFICIE ≤ 50 MQ)

Richiamo Normativo

1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C, D1 e D2; la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di auto-chiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60.
2. Il carico di incendio deve essere limitato a 797 MJ/m² e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1062 MJ/m² qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.

RELAZIONE TECNICA

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere compatibile con i vincoli strutturali ed architettonici della struttura ospedaliera, o con particolari esigenze di asetticità dei locali, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.
4. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.

Art.17.2.3 (LOCALI DESTINATI A DEPOSITO DI MATERIALE COMBUSTIBILE CON SUPERFICIE MASSIMA DI 500 MQ)**Richiamo Normativo**

1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C, D1, D2 ed F.
2. L'accesso può avvenire dall'esterno:
 - da spazio scoperto;
 - da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,90 m; oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.
3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendio.
4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 90.
5. Nei locali deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio e deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B.
6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 1062 MJ/m² o i 300 m² di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.

Art.17.2.5 LOCALI ADIBITI A SERVIZI GENERALI ("LABORATORI DI ANALISI E RICERCA, LAVANDERIE, STERILIZZAZIONE, ECC.")**Richiamo Normativo**

1. I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a REI/EI 60.
2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m² devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

Art.17.3 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS - Art.17.3.1 (DISTRIBUZIONE DEI GAS COMBUSTIBILI), COMMA 1**Richiamo Normativo**

1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe 0 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.

Art.17.3.2 - DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI

Richiamo Normativo

1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:
 - a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;
 - b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;
 - c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento.
 - d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati.
2. Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere:
 - saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali;
 - segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto;
 - posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo;
 - ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori.

Art.18 - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO – Art.18.5.1 (RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE)

Richiamo Normativo

1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:
 - segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
 - impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.
2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.
3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
 - a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
 - b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.

RELAZIONE TECNICA

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.

4. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o realizzato sulla base della valutazione del rischio di incendio, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:
 - chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
 - disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;
 - chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
 - eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
5. I rivelatori installati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.

Art.18.5.2 - SISTEMI DI ALLARME

Richiamo Normativo

Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio con modalità dedicate alle tipologie delle varie aree cui è diretto l'allarme.

La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente pianificate nel documento di gestione delle emergenze e conseguentemente il loro indirizzamento, la tempistica e la logica deve essere frutto di una analisi di compatibilità fra gli aspetti antincendio, quelli sanitari e di ottimizzazione delle risorse umane disponibili per affrontare l'emergenza.

(Gli adempimenti relativi alla conformità degli impianti alla legge 186 del 1 marzo 1968 e al DM 22.1.2008 n.37 Comma 1 e la presenza di un impianto di illuminazione di sicurezza in tutti gli ambienti Comma 7 costituivano adempimento ai primi tre anni)